

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02873/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2022, proposto da

Ahmed Mohamed Eissa El Nahal, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Petrocchi, 6;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Aler Milano, non costituita in giudizio;

nei confronti

Dychta Andrzej Wojciech, Kalapuge Don Jayantha, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento PG 0453984/2022 emesso il 01/09/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, notificato

via pec in data 01/09/2022 al difensore del Sig. El Nahal, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente avverso il provvedimento PG 0358459/2022 emesso il 29/06/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, anche in nome e per conto di ALER Milano, notificato a mani al Sig. El Nahal in data 30.06.2022 - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 4881 – piano 2022 ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

il ricorrente ha tempestivamente notificato il ricorso a due controinteressati;

le due notifiche non si sono, tuttavia, perfezionate per cause non imputabili al ricorrente, come si evince da quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nelle relate di notifica;

l'art. 37, cod.proc.amm. dispone che *“il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”*;

Ritenuto che

sussistano i presupposti per disporre la remissione in termini del ricorrente per la

corretta instaurazione del contraddittorio;

sussistano altresì i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare, come chiesto dal ricorrente, la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe stante l'elevato numero di controinteressati, e cioè i soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria dell'avviso 4881 e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso e di conseguente ripristino in favore del sig. El Nahal del punteggio di 36,500 punti;

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, con l'indicazione del punteggio riconosciuto al ricorrente dall'amministrazione (pari a 23,000 punti) e di quello cui lo stesso ambisce (pari a 36,500 punti);
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'avviso n. 4881;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):
dispone la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;
accoglie la richiesta di notificazione del ricorso a mezzo di pubblici, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 27 settembre 2023 per il prosieguo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.